



Perugia, lì 19 luglio 2022
Prot. n. 711

- Al Presidente della Regione Umbria
- Al Presidente della Provincia di Perugia
- Al Presidente della Provincia di Terni
- Ai Sindaci dei Comuni della Regione Umbria

- All'ANCI Umbria

Loro caselle P.E.C.

Oggetto: Iscrizione all'Ordine Professionale dei Geologi dei dipendenti pubblici e formazione professionale specifica.

I dipendenti delle Funzioni Locali (Comuni, Regioni, Province, ecc.), inquadrati come Geologi, devono essere iscritti ai relativi ordini ai fini dell'esercizio professionale, svolgendo la loro attività di dipendenti pubblici con obbligo di esclusività nei confronti dell'Ente. Il carattere di esclusività è ribadito dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 che rappresenta la norma generale in materia. Tale disposizione, al primo comma, richiama espressamente il principio generale di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957, secondo il quale: *"l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"*. Gli incarichi connotati dai caratteri della abitudine e professionalità, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10/01/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.

Richiamando, inoltre, il nuovo codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) è pur vero che i dipendenti pubblici possono espletare attività di progettazione per conto della PA con il solo requisito dell'abilitazione (art. 24 comma 3, D.Lgs. 50/2016) ma restano escluse la direzione lavori, il collaudo e le altre attività di supporto tecnico-amministrativo, per le quali, richiamando gli artt. 64 e 93 del DPR 380/2001, viene richiesta l'iscrizione all'albo. La stessa regolamentazione dei requisiti e compiti del RUP, ribadito anche nelle Linee Guida ANAC n. 3, prevede ogniqualvolta il dipendente pubblico ne assume l'incarico, che lo stesso sia in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento (ex art. 7 DPR n. 137/2012).

Sullo stesso principio si fonda l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che mette a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali dei dipendenti incaricati di consulenze, progettazioni, ecc.. Una ulteriore estensione del suddetto principio può riguardare anche i corsi di formazione: se il dipendente non si può giovare di tali corsi in rapporti esterni (ad esempio nella libera professione), a causa di un vincolo di esclusività con la PA, i relativi costi sono a carico di quest'ultima che usufruisce delle attività professionali del geologo.

Per concludere rappresentano ulteriori considerazioni a sostegno di quanto enunciato la condizione riportata nei bandi per l'accesso ai concorsi pubblici che in molti casi pone l'obbligo dell'iscrizione

all'Albo Professionale dell'Ordine di appartenenza, come requisito di ammissibilità al concorso stesso e l'indirizzo che stanno assumendo i nuovi contratti collettivi nazionali degli Enti locali i quali prevedono sempre più la valorizzazione delle professionalità per le attività svolte nell'Ente, per cui la formazione rappresenta una condizione necessaria anche per accedere alle progressioni di carriera.

L'escursus normativo fin qui rappresentato è stato giuridicamente consolidato dalle recenti sentenze che riconoscono il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, in primis quello dell'iscrizione all'Albo (si cita a riprova di quanto esposto la sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Pordenone, la quale richiamando la Sentenza della Corte di Cassazione n. 7776/2015, ha ribadito che nei casi in specie, cioè ogniqualvolta il dipendente eserciti attività professionale in regime di esclusività, *“deve essere riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui quello dell'iscrizione all'Albo”*. Richiamando sempre la stessa Sentenza: *“quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”*).

Alla luce di quanto dettagliatamente riportato nelle premesse si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad accertare e rispettare le condizioni che regolano i rapporti contrattuali con il dipendente geologo assunto dall'Ente, auspicando che venga compresa la necessità, prevista dalle norme dell'ordinamento pubblico, di iscrizione all'Ordine dei Geologi (albo speciale nel caso dei dipendenti pubblici), al fine dello svolgimento delle attività professionali che la figura professionale specialista del geologo riveste, in modo esclusivo, per l'Ente e che tale condizione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di vigenza del contratto che lega il dipendente all'amministrazione.

E' fondamentale, inoltre, che allo stesso sia garantita la possibilità di accedere a corsi di formazione professionali specifici rispetto alle attività professionali che lo stesso assume all'interno dell'Ente.

L'Ordine dei Geologi si rende disponibile, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza che l'attività amministrativa delle PA persegue (art. 1 c. 1 della Legge 241/90), ad organizzare o a contribuire nel merito all'organizzazione di corsi di formazione per gli Enti in indirizzo al fine di garantire la specifica formazione professionale per i dipendenti geologi della pubblica amministrazione, assolvendo ai compiti istituzionali che la norma pone in capo (ex art. 7 DPR n. 137/2012).

Distinti saluti

Il Presidente

Dott. Geol. Giuseppe Pannone

